



## COMUNICATO UFFICIALE N.165

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 16 Novembre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FEOLA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Feola Andrea nato a Carbonia il 26.06.1992, regolarmente notificato al Casarano Calcio Srl

#### PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore e della mancata costituzione nei termini della società, valutata la documentazione pervenuta, Ricorso, Note ed Allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, udita la parte presente attraverso il proprio difensore, all'udienza fissata

#### OSSERVA

quanto segue:

Per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, l'odierno ricorrente è stato tesserato con la società di calcio SSD CASARANO CALCIO SRL, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico biennale ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che prevedeva il compenso globale annuo lordo ex art.2:

- di Euro 30.658,00 per la stagione 2019/2020; - di Euro 30.658,00 per la stagione 2020/2021; nonché un'ulteriore indennità ex art.3:

-di Euro 53.142,00 per la stagione 2019/2020; -di Euro 65.442,00 per la stagione 2020/2021;

-la società sportiva provvedeva ad onorare le pattuizioni economiche di cui alla stagione 2019/2020 ma, in spregio agli impegni assunti, non provvedeva a saldare integralmente quanto convenuto per la stagione 2020/2021 (pari ad €. 96.100,00) versando esclusivamente il minor importo pari ad €.58.800,00;

- il calciatore, nella stagione 2020/2021 percepiva altresì indennità governative (Sport & Salute) per complessive €.7.600,00.

-Alla data odierna, pertanto, la società ssD CASARANO CALCIO SRL, relativamente alla stagione sportiva 2020/2021, è ancora debitrice nei confronti del Sig. della complessiva e residuale somma pari ad €.29.700,00 così calcolata:

€.30.658,00 a titolo di compenso ex art. 2 del sottoscritto accordo economico; €.65.442 00 a titolo di indennità ex art.3 del sottoscritto accordo economico;

€.96.100,00 a cui vanno decurtati:

€.58.800,00 versati dalla compagine sportiva

€.7.600 00 quali indennità governative (Sport & Salute)

€.66.400,00 Importo lordo ancora dovuto= €.29.700,00, oltre interessi.

In ragione delle sopra citate motivazioni, il sottoscritto calciatore, chiede, a codesta rispettabile Commissione, che la Società Sportiva SSD CASARANO CALCIO SRL, sia condannata al pagamento

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

della somma ancora dovuta per la stagione sportiva 2020/2021 a titolo di compensi e indennità e pari ad euro €.29.700,00 lordi oltre interessi, e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

In sede di udienza il difensore specificava che tale richiesta andava decurtata di euro 10.000,00 atteso l'avvenuto pagamento da parte della società di tale somma attraverso due bonifici del 20/9 e 3/10, e quindi dopo il deposito del ricorso di cui a questo procedimento;

Le controdeduzioni della società, notificate a questa Commissione solo in data 15 novembre, e quindi ben oltre il termine perentorio previsto dall'art. 28 co. 5 del Regolamento (*La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso*), non possono essere utilizzate ai fini della presente decisione. Tuttavia, attesa la rilevanza della documentazione comunque presente in fascicolo se ne dispone, ai sensi del co. 8 art. 28 Reg. LND, la trasmissione alla Procura Federale per quanto di competenza, attesa la presenza di documentazione che sembrerebbe attestare che il sig. Feola, per la stagione sportiva 2019/2020 ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni spettanza per tutti i titoli derivanti dall'accordo economico in questione alla data del 30/07/2020, così come, per la stagione sportiva 2020/2021 ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni spettanza per tutti i titoli derivanti dall'accordo economico in questione alla data del 30/04/2021; .

La CAE , in assenza di controdeduzioni utilizzabili, rispetta le formalità di rito, verificata l'efficacia dell'accordo economico depositato, ritiene fondato il ricorso condannando il Casarano Calcio srl al pagamento, in favore del calciatore Feola Andrea, la somma di euro 19.700,00 .

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie il Ricorso nei termini sopra indicati e dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: *Ind.amministrazione@figc.it.* ;

ordina al Casarano Calcio SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Buono Francesco, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 09.09.2022 alla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio ed inviato a questa Commissione in pari data

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della "*Memoria di costituzione*" da parte della società resistente e della "*Memoria di replica*" da parte del calciatore;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all'udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio con decorrenza dal 1 agosto 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 13.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 10.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 2.700,00 *lordi*, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Si costituiva in giudizio la società resistente la quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico, ha eccepito: - di aver corrisposto in favore del calciatore una somma maggiore rispetto a quella richiesta, ovvero Euro 10.920,00 (con una differenza di Euro 120,00), allegando le ricevute dei bonifici disposti; - di aver dato corretta attuazione all'accordo economico fino alla cessazione dell'attività agonistica, avvenuta con l'ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); - che dopo data, a causa di una sopravvenuta crisi economica *"imprevista e imprevedibile"*, si è trovata nell'impossibilità di continuare l'attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; - di aver dovuto rinunciare al Campionato di Serie D (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l'iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell'anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); - che la C.A.E. dovrebbe, quindi, *"bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche"* tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non era certamente dovuta alla volontà di *"sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022"*, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di *appeal* negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori; - che la scelta adottata era, dunque, l'unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; - di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto di tenere conto, così come dell'assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e continuare l'attività agonistica nell'interesse anche dei tesserati, e ricordando come l'ordinamento statale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l'esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta alla minor somma di € 2.580,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti in narrativa al punto B)"*.

Il calciatore, con *Memoria di replica* trasmessa l'8.11.2022, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, evidenziando come: - circa il *quantum*, la differenza di Euro 120,00,

che la società resistente sostiene di aver corrisposto a mezzo bonifico del 18.11.2021, in realtà rappresenterebbe una restituzione di quanto anticipato dal calciatore per effettuare un esame diagnostico (allegando, a tal proposito, fattura n.10681/2021 del 04.11.2021 emessa da "Trio srl"); - controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l'importanza del principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc; - un'eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Buono – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell'associazione in maniera del tutto ingiustificata; - l'intervenuto pagamento dei compensi fino all'ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; - qualora fosse accolta la richiesta di riduzione *"si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi"*; - nel caso *de quo* non possa trovare applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell'udienza tenutasi presso la sede della L.N.D. il 16.11.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato nei termini che seguono – ossia nei limiti del minor importo di Euro 2.580,00, così come richiesto dalla società resistente – considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Buono, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, *"la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni"*. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all'organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvergono quelle necessarie peculiarità (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificerebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l'ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio *pacta sunt servanda* (e, dunque, il carattere vincolante del contratto *de quo*), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione per la stagione sportiva di validità dell'accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

*Ad abundantiam* non può non rilevarsi come qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per il quale il legislatore statale ha previsto che l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente

ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, costituirebbe, invero, un *error in iudicando* nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un *"illegittimo modus operandi"* (circostanza quest'ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

Ciò detto, in merito al *quantum* richiesto, e segnatamente alla differenza di Euro 120,00 corrisposta dalla società resistente a mezzo bonifico del 18.11.2021, la quale, secondo il ricorrente, rappresenterebbe in realtà una restituzione di quanto anticipato dallo stesso per effettuare un esame diagnostico (allegando, a tal proposito, fattura n.10681/2021 del 04.11.2021 emessa da "Trio srl"), occorre evidenziare che le somme previste dall'accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., salvo diversa pattuizione tra le parti – di cui, nel caso di specie, non vi è prova documentale – devono considerarsi onnicomprensive di qualsiasi voce di spesa, ivi comprese quelle mediche eventualmente anticipate dal calciatore. Orbene, nella fattispecie concreta, dalla ricevuta del bonifico in esame depositata dalla società resistente si evince come causale *"rimborso spese stagione sportiva 2021/2022"*, vale a dire la medesima dicitura utilizzata per tutti i bonifici effettuati in favore del ricorrente, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad un presunto rimborso di spese mediche. Ne discende pertanto che detto importo non può che essere imputato quale anticipo sull'intero dovuto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Buono Francesco della somma di Euro 2.580,00 (DUEMILACINQUECENTOTTANTA/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusta quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MURA/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mura Antonio, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 09.08.2022 alla società Pol. D. Futsal Torremaggiore ed inviato a questa Commissione in data 10.10.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 septies delle N.O.I.F. con la

società Pol. D. Futsal Torremaggiore – militante nel campionato nazionale Divisione Calcio a 5 – per la stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 01.07.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.600,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 3.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 1.800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Pol. D. Futsal Torremaggiore, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 07.10.2021 e ritualmente depositato presso la LND in data 21.10.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Pol. D. Futsal Torremaggiore, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Mura Antonio della somma di Euro 1.800,00 (milleottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 septies comma 9 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DELCALCIATORE Samuele ROMEO/A.C.NARDO' SRL

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Samuele Romeo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 04.08.2022 alla società A.C. Nardò srl ed inviato a questa Commissione in data 26.09.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.C. Nardò srl – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 05.01.2022 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 12.500,00, con la conseguenza che sarebbe

creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 2.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.C. Nardò srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 05.01.2022 e ritualmente depositato presso la LND in data 11.01.2022.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.C. Nardò srl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Samuele Romeo della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

##### 5) RICORSO DELCALCIATORE Mattia BISCEGLIA/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 14 giugno 2022 e proseguito alla CAE il 31 agosto seguente, il calciatore Mattia Bisceglia, nato a Napoli il 4 maggio 1999 ha esposto quanto segue :

- a. per la stagione sportiva 2021/2022, con contratto dal 26 agosto 2021 al 30 giugno 2022, è stato tesserato per la Foligno Calcio SSD ARL con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari ad euro 14.000,00;
- b. il 4 febbraio 2022 il calciatore è stato trasferito alla SSD Portici 1906 a RL;
- c. dal 26 agosto 2021 al 4 febbraio 2022 la Foligno Calcio SSD ARL ha corrisposto al calciatore euro 4.200,00;
- d. il calciatore ha militato n. 162 (centosessantadue) presso la Società Foligno Calcio SSD ARL ed ha maturato un credito complessivo pari ad euro 7,363,52 derivante dal seguente calcolo : *“308 giorni, pari alla durata dell'accordo economico : 14.000 euro di compenso globale = euro 45,46 quale compenso giornaliero X 162 giorni effettivi di contratto = euro 7.363,52”, ai quali vanno sottratti i già ricevuti euro 4.200,00 e che comportano un credito del calciatore pari ad euro 3.164,52.*

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Foligno Calcio SSD ARL al pagamento della somma di euro 3.164,52.

La Società non risulta costituita in giudizio.

All'udienza del 16 novembre nessuno è comparso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Foligno Calcio SSD ARL a riconoscere al Sig. Bisceglia, come in epigrafe individuato, la somma di 3.164,52 euro;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it) ;
- ordina alla la Foligno Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Rodrigo Leonel DE PETRIS/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. Rodrigo Leonel Depretis, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 10 agosto 2022 alla ASD Team Nuova Florida 2005, spedito il successivo 26 settembre 2026 alla CAE, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD Team Nuova Florida 2005, un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 9.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

L'associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., ha fatto pervenire una memoria difensiva con pedissequa documentazione allegata oltre i termini prescritti dal regolamento.

Il ricorrente ha eccepito la tardività ed esaminato il contenuto ha chiesto la trasmissione degli atti in procura, disconoscendo la riconducibilità al calciatore della documentazione prodotta.

Nel merito, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 2.000,00 ricevuto dalla società, chiedendo la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 al versamento dell'importo di euro 7.000,00 a saldo di quanto dovuto.

Parte ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in pubblica udienza.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

udita parte ricorrente all'udienza del 16 novembre 2022, la quale ha disconosciuto per il tramite del suo difensore la quietanza prodotta comunque tardivamente dalla società;

vista la costituzione della società, che benché ritualmente intimata, è avvenuta oltre i termini prescritti dalle norme regolamentari, dichiara la tardività della stessa e conseguentemente l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla ASD Team Nuova Florida 2005;

accertata l'esistenza del credito del sig. Rodrigo Leonel Depretis essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo lordo di euro 9.000,00;

visto l'inadempimento quantificato in euro 7.000,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005 al pagamento in favore del sig. Rodrigo Leonel Depretis della somma di €

7.000,00, oltre interessi, sino all'effettivo soddisfo, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza stante i rilievi del calciatore evidenziati nelle memorie integrative e riproposti all'udienza.

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio LA VARDERA/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Claudio La Vardera del 7.7.2022, ricevuto a mezzo pec il 31.8.2022 e regolarmente notificato, in pari data, all'ASD Rotonda Calcio (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente delle *controdeduzioni al reclamo* dell'associazione del 29.9.2022 e della *memoria integrativa* del calciatore del 9.11.2022, nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai rispettivi legali;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: • di aver stipulato, per la stagione sportiva 2021/2022, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. con l'ASD Rotonda Calcio, a fronte di un compenso globale lordo di euro 4.800,00; • di aver subito un grave infortunio nel corso di una gara disputatasi il 22.12.2021, che lo aveva costretto, in data 28.2.2022, ad un "*intervento chirurgico in artroscopia posteriore con resezione ossea, asportazione di ostetrigonum e tenolisi del flessore lungo*"; • di non essere ancora clinicamente guarito e di doversi sottoporre ad ulteriore ciclo di terapie; • che l'associazione, in spregio agli impegni assunti, non aveva provveduto ad onorare l'accordo economico, omettendo di versare l'intero importo ivi previsto.

Il sig. La Vardera ha chiesto, pertanto, alla Commissione, la condanna dell'ASD Rotonda Calcio al "*pagamento della somma di € 4.800,00 in relazione all'accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto e sino al soddisfo o la maggiore e/o la*

*minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Inoltre, che voglia condannare la Società debitrice al pagamento delle spese del presente procedimento nonché delle spese legali in ragione dell'art.33 comma 14 C.G.S.”.*

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria nella quale, dopo aver riepilogato i contenuti del ricorso del calciatore, ha eccepito in fatto e in diritto: • che il sig. La Vardera da metà gennaio 2022 si era allontanato arbitrariamente e definitivamente, senza ricevere alcuna autorizzazione da parte della società e sottoponendosi autonomamente ad esami medici e cure presso strutture sanitarie di sua fiducia; • che tale allontanamento volontario, oltre a determinare una grave violazione di quanto previsto dai Regolamenti sportivi, aveva impedito di avere contezza del suo reale stato di salute e di poter valutare quantomeno una sua partecipazione alle sedute di allenamento; • che l'imputabilità della causa dell'allontanamento, da ascrivere esclusivamente al calciatore, e la sua ingiustificata e protratta assenza hanno determinato il venir meno di ogni forma retributiva (anche a titolo di rimborso) in suo favore. L'ASD Rotonda ha, pertanto, chiesto: “- A) Rigettare il reclamo per quanto esposto in “fatti e diritto”; - B) “in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto indicato al punto A), di riconoscere al Sig. La Vardera le spettanze economiche maturate solo ed esclusivamente nel periodo (40 giorni) antecedente al suo arbitrario e definitivo allontanamento; - C) Condannare parte ricorrente alle spese di lite.”.

Il calciatore resistente con memoria integrativa trasmessa il 9.9.2022 ha rilevato come le argomentazioni avversarie, oltre che infondate, fossero prive di qualsivoglia supporto probatorio e, pertanto, da considerarsi *tamquam non esset*: • avendo tempestivamente informato il club della gravità dell'infortunio subito e del successivo decorso clinico; • avendo compiuto ogni adempimento necessario per un pronto recupero sostenendone – come documentalmente provato – ogni costo e spesa; • avendo l'associazione fornito supporto nella compilazione del modulo di denuncia infortunio e rilasciato ogni documentazione propedeutica all'apertura della posizione (tabulato calciatori); • non avendo il club, di contro, garantito alcun supporto sia dal punto di vista medico/sportivo, sia nelle ingenti spese mediche sostenute; • avendo egli dimostrato un contegno ineccepibile, come comprovato dal fatto che il club prima del deposito delle controdeduzioni non gli avesse mai contestato alcunchè, riconoscendo per valido e rato ogni passaggio clinico e di spesa; • essendo documentata e non contestata la circostanza relativa al grave infortunio patito nello svolgimento dell'attività sportiva nonché quella relativa al fatto che il club, conscio di ciò, lo avesse coadiuvato nell'apertura dell'infortunio.

Il Sig. La Vardera ha evidenziato: • che non essendovi traccia alcuna delle contestazioni mosse dalla resistente al suo contegno non può esservi dubbio che lo stesso, ex art. 7 dell'accordo economico, abbia pieno diritto di percepire quanto integralmente maturato e non versato dal sodalizio sportivo, appalesandosi ogni doglianza sollevata generica infondata e, comunque ex art. 115 cpc, in alcun modo provata; • che nel presente giudizio si è di fronte ad un lamentato abbandono dell'attività sportiva e ad una carente comunicazione dello stato clinico/medico, ovvero contestazioni che lo stesso TFN/SVE in più occasioni ha ritenuto irrilevanti ai fini del calcolo del *quantum* e tutt'al più di competenza disciplinare. Il ricorrente ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle proprie conclusioni depositando, altresì, copia della mail del 24.2.2022 con la quale la società gli aveva trasmesso la documentazione necessaria per l'apertura del sinistro.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 16.11.2022, sono comparsi i difensori delle parti (per la società un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti del procedimento), i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione depositata offre ampio e

decisivo riscontro alla domanda di pagamento dei compensi svolta dal sig. La Vardera, risultando provata sia la sua conclusione dell'accordo economico, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso concordato, sia il nesso causale tra la verifica dell'infortunio e l'attività sportiva prestata in favore della resistente e sia, infine, la gravità dell'infortunio (che ha impedito al ricorrente la ripresa dell'attività sportiva fino al termine della stagione sportiva 2021/2022).

È stato, infatti, provato *per tabulas*: • che l'infortunio è avvenuto durante una gara di campionato (cfr. doc/2 allegato al ricorso); • che la società ha coadiuvato il calciatore nell'apertura dell'infortunio (cfr. sempre doc/2 allegato al ricorso); • che la modulistica in questione è stata trasmessa con mail a distanza di circa due mesi dall'infortunio, senza che – in quell'occasione – fosse contestato alcunchè circa la lamentata circostanza che *"il Sig. La Vardera da metà gennaio 2022 SI ALLONTANAVA ARBITRARIAMENTE E DEFINITIVAMENTE, senza ricevere alcuna autorizzazione da parte della società"* (cfr. doc/8 allegato alla memoria integrativa); • che il calciatore si è tempestivamente attivato per sottoporsi a tutte le necessarie visite mediche nonché all'operazione chirurgica (considerando la pandemia in corso nonché, in parte, le festività natalizie) ed alla successiva riabilitazione (cfr. docc/3-4-5-6 allegati al ricorso).

Di contro la società non solo ha indirettamente confermato di non aver corrisposto alcun importo al calciatore [*"l'imputabilità della causa di allontanamento... e la sua ingiustificata e protratta assenza hanno determinato il venir meno di ogni forma retributiva (anche a titolo di rimborso) in suo favore"*] – e, comunque, nulla ha eccepito quanto ad eventuali somme corrisposte in favore del calciatore in forza dell'accordo economico depositato – ma non ha, neppure, depositato alcun documento a fondamento delle proprie eccezioni.

Risulta, dunque, evidente come le contestazioni della società – circa l'indebita interruzione dell'attività sportiva e la mancanza di informativa sull'infortunio – si rivelino, da un lato, assolutamente infondate – alla luce delle molteplici prove documentali offerte dal calciatore – e come, dall'altro lato, non sia stata fornita prova alcuna circa eventuali richieste al calciatore di sottoporsi ad esami medici e cure presso strutture sanitarie di propria fiducia (contestazione formulata per la prima volta nella memoria di costituzione), né circa eventuali richieste di informativa sul suo stato di salute rimaste prive di riscontro.

In conclusione il calciatore ha provato i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere nell'odierno procedimento, mentre di conto la società non ha provato i fatti fondati le eccezioni spiegate, ossia non ha in alcun modo dimostrato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del calciatore alle proprie obbligazioni.

La società è, dunque, rimasta totalmente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell'importo ancora dovuto al sig. La Vardera che – in assenza di un'apposita domanda di risoluzione che avrebbe consentito alla società di far dichiarare, quantomeno, la risoluzione con decorrenza dal 23 giugno 2022 per il protrarsi dell'infortunio *"per oltre sei mesi"*, con conseguente riduzione del *quantum debeatur* per un importo pari a quello dovuto per gli ultimi 8 giorni della stagione sportiva, da calcolarsi secondo

i criteri, su base giornaliera, utilizzati da questa Commissione – non potrà che corrispondere all'intero valore riportato nell'accordo economico (pari ad euro 4.800,00), oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.

Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per la *condanna alle spese* domandata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S. (oggi, invero, disciplinata dall'art. 55 C.G.S.).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Rotonda Calcio, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Claudio La Vardera dell'importo di euro 4.800,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla ASD Rotonda Calcio di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CECCONI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Cecconi Jacopo del 29.8.2022 ricevuto il 9.9.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della *Memoria di costituzione* dell'associazione dell'8.10.2022 nonché della *Memoria di replica* del calciatore del 7.11.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: • di aver sottoscritto un accordo

economico ex art. 94 ter N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 con l'A.S.D. Lornano Badesse Calcio a fronte di un compenso lordo di euro 9.000,00, con decorrenza dall'1.8.2021; • di essere sempre stato a disposizione dell'associazione, durante il periodo di tesseramento, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo economico; • che l'associazione, alla data del 30.6.2022, gli aveva corrisposto la somma lorda di euro 8.100,00 con conseguente debito per il residuo importo di euro 900,00 lordi. Il Sig. Cecconi ha chiesto, pertanto, *"in via principale, condannare l'A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO al pagamento della rimanente somma di € 900,00 lordi o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia in favore del calciatore CECCONI JACOPO"*.

L'associazione resistente si è costituita con memoria nella quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico nonché l'importo complessivo versato in favore del calciatore (allegando, peraltro, le ricevute dei bonifici disposti), ha eccepito: • di aver dato corretta attuazione all'accordo economico fino alla cessazione dell'attività agonistica, avvenuta con l'ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); • che dopo questa data, a causa di una sopravvenuta crisi economica *"imprevista e imprevedibile"*, si è trovata nell'impossibilità di continuare l'attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; • di aver dovuto rinunciare al predetto campionato (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione) ma di aver ottenuto l'iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell'anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); • che la C.A.E. dovrebbe, quindi, *"bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche"*, tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non è stata certamente dovuta alla volontà di *"sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022"*, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di *appeal* negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori; • che la scelta adottata era, dunque, l'unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; • di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati, ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto, appunto, di tenere conto, così come dell'assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo uno strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e di poter continuare l'attività agonistica nell'interesse anche dei tesserati, ricordando al riguardo come l'ordinamento statale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l'esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 900,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)"*.

Il calciatore, con *Memoria di replica* trasmessa l'8.11.2022, ha contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, evidenziando come: • controparte non abbia depositato alcun documento a dimostrazione della crisi (sulla quale si fonda la richiesta di riduzione secondo equità) e ricordando come sia la C.A.E. sia il Tribunale Federale Nazionale abbiano più volte ribadito l'importanza del principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc; • un'eventuale riduzione del compenso – considerato il puntuale adempimento delle obbligazioni da parte del sig. Cecconi – sbilancerebbe il rapporto sinallagmatico in favore dell'associazione in maniera del tutto ingiustificata; • l'intervenuto pagamento dei compensi fino all'ultima giornata di campionato fosse irrilevante, considerato che la stagione sportiva termina il 30 giugno; • qualora fosse accolta la richiesta di riduzione *"si andrebbe a legittimare un illegittimo modus operandi"*; • nel caso *de quo* non possa trovare

applicazione la disciplina del d.lgs 14/2019, dovendosi instaurare una specifica procedura e fornire prova concreta della crisi.

In occasione dell'udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 16.11.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l'accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Cecconi, risultando provata sia la sua conclusione, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell'importo *medio tempore* corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, *“la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni”*. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all'organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune “peculiarità” del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, non si rinvengono quelle necessarie “peculiarità” (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l'ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio *pacta sunt servanda* (e, dunque, il carattere vincolante del contratto *de quo*), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione per la stagione sportiva di validità dell'accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

*Ad abundantiam* non può non rilevarsi come, qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per cui il legislatore statale ha previsto che l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, ciò costituirebbe, invero, un *error in iudicando* nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un *“illegittimo modus operandi”* (circostanza quest'ultima evidenziata, peraltro, anche dal ricorrente nella propria memoria di replica).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Lornano Badesse Calcio A.S.D., in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Jacopo Cecconi dell'importo di euro 900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).

Ordina alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

#### 9) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo ESPOSITO/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eduardo Esposito del 25.7.2022 (ricevuto a mezzo pec il 26.9.2022), regolarmente notificato il 9.8.2022 alla ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Nocerina Calcio 1910 (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente vocata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti) all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Nocerina Calcio 1910, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 5.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 4.950,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Nocerina Calcio 1910 al "*pagamento della somma di Euro 550,00*".

All'udienza del 16.11.2022 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che l'ASD Nocerina Calcio 1910 non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal Sig. Esposito, con la

conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dall'associazione nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l'ASD Nocerina Calcio 1910 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 550,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Eduardo Esposito dell'importo di euro 550,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it). Ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco PALERMO a mezzo p.e.c. in data 08 settembre 2022 alla società A.S.D. ROTONDA CALCIO e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Francesco PALERMO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, ha sottoscritto con la società ASD Rotonda Calcio , militante nel campionato di serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 04.02.2022 al 30.06.2022, che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 5.000,00 e che, pertanto, lo stesso è creditore della somma di euro 5.000,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Francesco Palermo conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. ROTONDA CALCIO" al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e spese legali.

Preso atto

- a) che la società regolarmente citata non si è costituita e che in data 03 novembre 2022 il difensore del calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale costui dà atto di aver percepito dalla società ASD Rotonda Calcio, a tacitazione delle sue pretese, la somma di € 4.000,00 e chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione del contendere;
- b) b) che nel corso seduta il difensore del calciatore ha confermato l'avvenuta conciliazione tra le parti;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

11) RICORSO DEL CALCIATORE Aitor CASTELLANOS RUANO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco PALERMO a mezzo p.e.c. in data 06 settembre 2022 alla società A.S.D. ROTONDA CALCIO e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Castellanos Aitor Ruano espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, ha sottoscritto con la società ASD Rotonda Calcio, militante nel campionato di serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 17.08.2021 al 30 giugno 2022, che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 23.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 19.400,00 e che, pertanto, lo stesso è creditore della somma di euro 3.600,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Castellanos Aitor Ruano conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. ROTONDA CALCIO" al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 3.600,00, oltre interessi e spese legali.

Preso atto a) che la società regolarmente citata non si è costituita e che in data 04 ottobre 2022 il difensore del calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale costui dà atto di aver percepito dalla società ASD Rotonda Calcio, a tacitazione di ogni sua pretesa, la somma di € 2.500,00 e chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione del contendere; b) che nel corso seduta il difensore del calciatore ha confermato l'avvenuta conciliazione tra le parti;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 6 settembre 2022 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio Valentini, nato a San Benedetto del Tronto (Prov. AP) il 24 agosto 1994 ha esposto quanto segue :

e. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la Foligno Calcio SSD ARL con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 6.300,00;

f. la Società ha corrisposto al calciatore euro 2.800,00;

g. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Valentini di euro 3.500,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Foligno Calcio SSD ARL al pagamento della somma di euro 3.500,00, maggiorati di interessi.

La Società non risulta costituita in giudizio.

All'udienza del 16 novembre è comparsa parte ricorrente che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Foligno Calcio SSD ARL a riconoscere al Sig. Valentini, come in epigrafe individuato, la somma di 3.500,00 euro. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it).
- ordina alla la Foligno Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas LENOCI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore NICOLAS LENOCI regolarmente notificato a mezzo pec in data 08.09.2022 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società "ASD VASTESE CALCIO 1902" per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 14.000,00, con decorrenza dal 28.07.2021 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 13.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD VASTESE CALCIO 1902 del residuo importo di euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società ASD VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

La parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 18.11.2022 alla CAE, una dichiarazione d'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio incardinato contro la ASD VASTESE CALCIO 1902 davanti la Commissione Accordi Economici LND e di acconsentire all'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PASTORE/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ALESSANDRO PASTORE regolarmente notificato a mezzo pec in data 08.09.2022 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società "ASD VASTESE CALCIO 1902" per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 2.000,00, con decorrenza dal 15.01.2022 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 1.500,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD VASTESE CALCIO 1902 del residuo importo di euro 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società ASD VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

La parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 18.11.2022 alla CAE, una dichiarazione d'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio incardinato contro la ASD VASTESE CALCIO 1902 davanti la Commissione Accordi Economici LND e di acconsentire all'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MARIANELLI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ALESSANDRO MARIANELLI regolarmente notificato a mezzo pec in data 08.09.2022 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società "ASD VASTESE CALCIO 1902" per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 7.000,00, con decorrenza dal 29.07.2021 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 6.300,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD VASTESE CALCIO 1902 del residuo importo di euro 700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società ASD VASTESE CALCIO 1902, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

La parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 18.11.2022 alla CAE, una dichiarazione d'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio incardinato contro la ASD VASTESE CALCIO 1902 davanti la Commissione Accordi Economici LND e di acconsentire all'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.  
Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

16) RICORSO DELLA CALCIATRICE Elena CARRARINI/A.S.D.CALCIO PADOVA FEMMINILE

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 6 settembre 2022 e proseguito alla CAE in pari data, la calciatrice Elena Carrarini, nata a Roma il 6 maggio 1992, ha esposto quanto segue :

- h. per la stagione sportiva 2021/2022 è stata tesserata con la ASD Calcio Padova Femminile con la quale ha sottoscritto un accordo economico – con durata dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022 - che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 3.150,00;
- i. la Società ha corrisposto alla calciatrice euro 350,00;
- j. la Società risulta debitrice nei confronti della signora Carrarini di euro 2.800,00.

La calciatrice ha quindi chiesto alla CAE di condannare la ASD Calcio Padova Femminile al pagamento della somma di euro 2.800,00, maggiorati di interessi.

La società non si è costituita in giudizio.

Con nota inviata a mezzo PEC il 14 novembre, la ASD Calcio Padova Femminile ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore della calciatrice Elena Carrarini di euro 2.800,00, producendo a tali fini il relativo bonifico.

All'udienza del 16 novembre il Legale della calciatrice ha confermato l'avvenuta ricezione da parte della calciatrice della somma in questione.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 17) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta PENALVER RAMON/A.S.D.CITTA' DI FALCONARA

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marta Penalver Ramon, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 10.08.2022 alla società A.s.d. Città di Falconara ed inviato a questa Commissione in data 10.10.2022

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

La ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Città di Falconara – militante nel campionato nazionale Divisione Calcio a 5 Serie A femminile – per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00. Nello, specifico, la stessa ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 11.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditrice nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 7.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Va rilevato che la società A.s.d. Città di Falconara, in persona del legale rapp.te p.t., con comunicazione p.e.c. del 15.11.2022, ha fatto pervenire a questa Commissione una richiesta di annullamento del procedimento *de quo*, avendo corrisposto con bonifico del 15.11.2022 il pagamento in favore della ricorrente del residuo importo dovuto, come sopra indicato, di cui ha allegato la distinta comprovante l'operazione bancaria.

Preso atto di quanto, pertanto, la Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento delle somme richieste dalla ricorrente da parte della società A.S.D. Città di Falconara.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Simone GUIDA/S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 ARL

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 22.08.2022, il calciatore SIMONE GUIDA, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 3.600,00;
  - che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 200,00, oltre interessi;
- La S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 non si è costituita in giudizio.

All'udienza tenutasi in data 16.11.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all'esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l'esistenza del rapporto mediante deposito dell'accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro 200,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- dispone la restituzione della tassa reclamo versata;
- ordina alla S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 di comunicare al Comitato Regionale Lombradia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VARCHETTA/A.S.D. U.S. MARIGLIANESE

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato, il calciatore Alessandro Varchetta ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la A.S.D. US MARIGLIANESE con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 25.000,00;
  - che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 2.000,00, oltre interessi;
- La A.S.D. US MARIGLIANESE non si è costituita in giudizio.

In vista dell'udienza tenutasi in data 16.11.2022 la difesa del calciatore ha depositato liberatoria e ulteriore documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte della società degli importi azionati dinanzi a questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina alla A.S.D. US MARIGLIANESE di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**20) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele MARINO/A.S.BISCEGLIE SRL**

La Commissione Accordi Economici letto il reclamo del calciatore Daniele MARINO, regolarmente trasmesso alla A.S. BISCEGLIE S.r.l. in data 01/08/2022, per la stagione sportiva 2021/2022. Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione:

Il calciatore Daniele MARINO ha esposto che: - per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la A.S. BISCEGLIE S.r.l. con un accordo economico pluriennale che prevede un compenso lordo globale annuo di € 30.333,00 oltre un'ulteriore indennità ex art 94 ter di € 13.000,00;- che risulterebbe creditore verso la Società di € 18.333,00; in vista dell'udienza del 16/11/2022 le parti hanno depositato un accordo nel quale si dà atto dell'avvenuta conciliazione tra di esse.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.: dichiara cessata la materia del contendere; dispone l'incameramento della tassa di reclamo versata.

**21) RICORSO DEL CALCIATORE Artem ONISHCHENKO/F.C.CASALE A.S.D.**

La Commissione Accordi Economici letto il reclamo del calciatore Artem ONISHCHENKO, regolarmente trasmesso alla F.C. CASALE A.S.D. in data 02/08/2022, per la stagione sportiva 2021/2022. Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione:

Il calciatore Artem ONISHCHENKO ha esposto che: - per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la F.C. CASALE A.S.D. con un accordo economico che prevede un compenso lordo globale annuo di € 4.800,00;- che risulterebbe creditore verso la Società di € 4.200,00; in vista dell'udienza del 16/11/2022 le parti hanno depositato un accordo nel quale si dà atto dell'avvenuta conciliazione tra di esse.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.: dichiara cessata la materia del contendere; dispone l'incameramento della tassa di reclamo versata.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 5 Dicembre 2022

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Giancarlo Abete